



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Teresa Dalla Bella ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa con ricorso notificato il 13.10.2023 [REDACTED]

da M [REDACTED] Enrico

avv.ti F. Lioia, M. Arnone come da mandato in calce al ricorso

introductivo

contro

Europa Factor s.p.a.

contumace

In punto: accertamento negativo del credito

Conclusioni dell'attore: in via principale e gradata: I. accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità e/o la prescrizione di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso addebitato e/o rivendicato – alla data odierna pari a 583,53 – relativo alla/e fattura/e e/o servizio/i e/o agli addebiti di cui in premessa; II. condannare in ogni caso la società resistente al pagamento delle competenze ed onorari di lite, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.

Motivi della decisione: Il signor Enrico M. citava in giudizio Europa Factor s.p.a. affinché venisse accertata l'inesistenza del credito vantato dalla stessa nei confronti del ricorrente, in virtù di una cessione di credito da parte di Tim s.p.a. a favore della convenuta e asseritamente fondato su fatture per forniture di servizio telefonico, sollecitato stragiudizialmente e contestato dall'attore.

Parte convenuta non si costituiva.

La domanda appare fondata.

Deve infatti ritenersi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso e che intende farlo valere anche qualora sia convenuto in giudizio per l'accertamento negativo del diritto stesso. Spetta invece a chi eccepisce l'inefficacia di questi fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Come affermato da parte della giurisprudenza, da ritenersi condivisibile, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2697 c.c., porta a concludere che esse non si fondano sulla posizione della parte nel processo ma al criterio sostanziale della posizione delle parti rispetto ai diritti oggetto del giudizio.

La diversa interpretazione, che dà rilievo all'iniziativa processuale, altera i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto, e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (Corte Cass. Sent. 16917/2012; Corte App. Bari, sent. del 7.11.2022).

Nel caso di specie, a fronte delle allegazioni attoree parte convenuta non si è costituita, rimanendo così indimostrata la fondatezza del credito preteso.

Ad ogni buon conto aparendo tale credito fondato su forniture di servizi telefonici, esso risulta altresì prescritto come subordinatamente rilevato da parte attrice.

Infatti tali crediti, relativi a forniture di natura periodica, erano soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., anche se la L. 27.12.2019 n. 160 all'art. 1 co. 294 stabilisce oggi che i crediti per servizi telefonici si prescrivano in due anni.

Nel caso di specie le scadenze indicate nel sollecito prodotto in atti sono rispettivamente del 21.1.2013, 20.3.2013 e 20.5.2013.

A fronte dell'invio di comunicazione di cessione del credito e sollecito del 19.7.2023, il credito risultava già prescritto, non avendo parte convenuta contumace dimostrato l'intervento di eventi interruttivi.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto dell'effettiva attività espletata.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

accerta l'insussistenza del credito di € 583,53 vantato da parte convenuta Europa Factor s.p.a. nei confronti di parte attrice M. [REDACTED] Enrico.

Condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice delle spese del presente procedimento [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Padova, 17 gennaio 2024

Il Giudice di Pace
avv. Teresa Dalla Bella